

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
III<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.D. Comitato Interregionale**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 313/CGF  
(2012/2013)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 295/CGF – RIUNIONE DEL 15 GIUGNO 2012**

**I COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELL’A.S.D. ADRANO CALCIO 2010 AVVERSO DECISIONI MERITO  
GARA NUOVA COSENZA CALCIO SRL/ ADRANO CALCIO 2010 DEL 18.12.2011**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 18.1.2012)

Con atto spedito in data 20.1.2012, la società A.S.D. Adrano Calcio 2010 chiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 82 del 18.1.2012) con la quale era stato rigettato il reclamo, proposto dalla medesima Società in relazione alla gara Nuova Cosenza Calcio S.r.l. - A.S.D. Adrano Calcio 2010, disputata in data 18.1.2012.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 24.1.2012, degli atti ufficiali, la società A.S.D. Adrano Calcio 2010 faceva pervenire, in data 31.1.2012, ricorso ex art. 37 C.G.S..

Il Giudice Sportivo, con la decisione oggetto del presente gravame, ha ritenuto infondato il reclamo, proposto dalla A.S.D. Adrano Calcio 2010, ritenendo che il calciatore della società Nuova Cosenza Calcio S.r.l., signor Longobardi Giovanni, avesse titolo per partecipare alla gara Nuova Cosenza Calcio S.r.l. - A.S.D. Adrano Calcio 2010, disputata in data 18.1.2012.

Questa Corte - ritenuta la necessità, ai fini della decisione dell’odierno reclamo, che venga preliminarmente definita la posizione del tesseramento del calciatore della società Nuova Cosenza Calcio S.r.l., signor Longobardi Giovanni - ha, con ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 166/CGS del 10.2.2012, rimesso la questione alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. e, conseguentemente, disposto la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia di tale organo.

La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 18/D, ha dichiarato “*efficace e valido il tesseramento (aggiornamento posizione) del calciatore Longobardi Giovanni in favore della società Nuova Cosenza Calcio S.r.l. datato 17.12.2011*”.

Alla luce di quanto sopra, non rimane a questa Corte che dichiarare l’infondatezza del ricorso di cui in epigrafe, con conseguente rigetto dello stesso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Adrano Calcio 2010 di Adrano (Catania).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2. RICORSO DEL SIG. RENATO TRAVERSO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD AQUANERA COMOLLO NOVI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 96 N.O.I.F. (NOTA N. 3206/185 PF 11-12/AM/MA DEL 21.11.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 1.3.2012)**
  
- 3. RICORSO DEL SIG. MASSIMO SCOTTO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FRANCAVILLA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S., 39 E 96 N.O.I.F. (NOTA N. 3206/185 PF 11-12/AM/MA DEL 21.11.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 1.3.2012)**

Con atto, spedito in data 10.3.2012, il signor Renato Traverso preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. (pubblicata sul Com. Uff. n. 68/CDN dell'1.3.2012) con la quale, in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale, era stata irrogata allo stesso la sanzione della inibizione per anni 1.

Con analogo atto, spedito sempre nella medesima data, il signor Massimo Scotto preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la predetta decisione con la quale, in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale, era stata irrogata allo stesso la sanzione della inibizione per anni 1.

A seguito della trasmissione (per raccomandata in data 14.3.2012, nei confronti del signor Scotto, nonché a mezzo di posta elettronica in data 16.3.2012, su espressa richiesta del difensore di entrambi gli odierni ricorrenti) da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali sulla base dei quali era stata adottata la predetta decisione, i signori Renato Traverso e Massimo Scotto inviavano, solo in data 26.3.2012, atto di reclamo.

In via preliminare, si procede alla riunione dei due reclami attesa la identità della decisione gravata con gli stessi.

Questa Corte rileva come entrambi i reclami, proposti dai signori Renato Traverso e Massimo Scotto, debbano essere dichiarati parzialmente fondati limitatamente alla quantificazione della sanzione irrogata.

In ordine alla responsabilità degli odierni ricorrenti, si evidenzia come gli atti di appello (peraltro di contenuto del tutto sovrapponibile) non contengano elementi tali da scalfire il giudizio cui è pervenuta la Commissione Disciplinare Nazionale.

Risulta, invero, provata la condotta, posta in essere dai signori Renato Traverso e Massimo Scotto, volta a consentire alla società A.S.D. Aquanera Comollo Novi di sottrarsi al pagamento del premio di preparazione, relativo al calciatore Bonomi, in favore della società Derthona.

Quanto, invece, alla quantificazione della sanzione, questa Corte ritiene maggiormente congrua rispetto alla violazione contestata agli odierni ricorrenti l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 8.

Per questi motivi la C.G.F., riuniti i ricorsi nn. 2) e 3), li accoglie e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta ai signori Renato Traverso e Massimo Scotto a mesi 8 di inibizione ciascuno. Dispone restituirsi le relative tasse reclamo.

## II COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **4. RICORSO DELL’A.S.D. ROMANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA REAL TALENTI/ROMANA CALCIO DEL 31.3.2012** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio Com. Uff. n. 82 del 27.4.2012)

Con atto del 30 aprile 2012 la società A.S.D. Romana Calcio proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. alla Corte di Giustizia federale avverso la delibera assunta, in II grado, dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio di cui in epigrafe, con la quale l’ultimo Giudice, confermando la delibera assunta in I grado dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Roma, aveva inflitto alla A.S.D. Romana Calcio la sanzione dell’ammenda di € 250,00 perché “*propri sostenitori offendevano e minacciavano i calciatori della squadra avversaria, uno di questi, a fine gara, con un calcio apriva un cancello ed entrava nello spazio antistante gli spogliatoi colpendo con calci e pugni un calciatore della squadra avversaria. Veniva allontanato a forza da tesserati di entrambe le squadre*” (cfr Delibera del Giudice Sportivo – Com. Uff. n. 70 del 5.4.2012).

Preliminarmente questa Corte di Giustizia Federale – III Sezione giudicante - osserva come il reclamo sia inammissibile.

Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33 comma 1 C.G.S. che prevede la competenza della Corte di Giustizia Federale per questioni attinenti il merito della controversia, “solo” come giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Romana Calcio di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **5. RICORSO DEL CALC. NACCARATO CARMINE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA PLAY OUT CALCIO ACR/NISSA DEL 27.5.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 165/del 28.5.2012)

Il signor Naccarato Carmine, calciatore della F.C. Calcio Acri, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 165 del 28.5.2012 relativa alla partita F.C. Calcio Acri/Nissa del 27.5.2012 con la quale veniva comminata allo stesso la squalifica per 3 gare effettive “per avere, al termine del primo tempo, con le squadre accese (*rectius* ancora) sul terreno di gioco, colpito con un calcio allo stinco un calciatore avversario cagionandogli sensazione dolorifica”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica il ricorrente ha rilevato che si è trattato di un gesto di reazione da lui compiuto nei confronti di un calciatore della squadra avversaria che lo aveva colpito alla nuca e che tale reazione non si era concretizzata in nessun atto violento.

Il ricorso va respinto in quanto la sanzione appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal ricorrente così come puntualmente riportato nel rapporto dell’Assistente dell’arbitro e recepito in quello dell’Arbitro stesso, non essendovi pertanto alcun motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Naccarato Carmine.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO DELLA S.S.D. CITTA' DI MESSINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RANDO PASQUALE SEGUITO GARA FINALE DI SPAREGGIO/PROMOZIONE FRA SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA CITTÀ DI MESSINA/RENDE DEL 6.6.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 216 dell'8.6.2012)

Al 43° del primo tempo, nel corso della gara Messina/Rende disputata in data 6.6.2012, l'allenatore del Messina, signor Rando Pasquale, si rivolgeva – uscendo dall'area tecnica – ad uno degli assistenti dell'arbitro urlandogli tra l'altro “...*siete uno scandalo...*”.

L'arbitro lo allontanava ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 216 in data 8.6.2012, lo sanzionava con la squalifica per 2 gare effettive.

Proponeva tempestivo reclamo in data 9.6.2012 la società Messina la quale, chiedeva la riduzione della sanzione inflitta al Rando.

Al riguardo evidenziava che i fatti erano accaduti nel frangente in cui l'allenatore aveva fatto rilevare in modo vivace all'assistente un mancato intervento dell'arbitro, trattandosi al più di una protesta.

Ritiene questa Corte, esaminati gli atti, come l'impugnazione sia infondata.

E' indubbio, così come emerge dal referto arbitrale (*rectius* assistente), che l'allenatore ha vibratamente protestato nel mentre indirizzando all'assistente le parole puntualmente indicate nel referto.

In questo contesto, e proprio per i fatti come narrati nell'impugnazione, la condotta non può trovare giustificazione alcuna.

L'allenatore, proprio per la sua figura, deve costituire – anche per tutti gli altri partecipanti al gioco – un punto di riferimento che, anziché acuire episodi eventualmente percepiti come dubbi, al contrario deve cercare di placare e smussare situazioni di potenziale conflittualità, astenendosi così dal tenere comportamenti – non solo ingiuriosi – ma altresì potenzialmente forieri di incrementare quelle forme di veemente contestazione alle decisioni del direttore di gara e dei suoi collaboratori.

Conseguenzialmente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta correttamente valutati pertanto dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Città di Messina S.r.l. di Messina.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 26 giugno 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete